

N. R.G. 3421/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 3421/2022 R.A.C.C., vertente

TRA

C.A.I. S.P.A. - C.F. e P.Iva ..., con sede legale in ... alla via ... n. ..., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M.D.R., C.F.: ..., del Foro di ..., elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, sito in ..., Via ... n. ..., giusta procura in atti;

ATTRICE

CONTRO

G. S.R.L.S. (P.I. ...), con sede legale a ... (...) in Via ... n. ..., in persona della legale rappresentante p.t. sig.ra G.M., elettivamente domiciliata a ... (...), in Via ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. M.S. (c.f. ...), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

CONVENUTA

avente ad oggetto: contratto di agenzia, recesso;

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso ex art. 702 bis c.pc. del 16.09.2022 C.A.I. S.p.A. adiva questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “

Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso dal contratto di agenzia sottoscritto in data 7.11.2019 come comunicata in data 10.06.2022 e per l'effetto condannare la G. s.r.l.s. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso a favore di CAI S.p.A., quantificata in € 20.308,90; condannare la G. s.r.l.s. al pagamento in favore di CAI della somma pari a € 36.735,21 per gli ammanchi rilevati nel corso dell'attività di inventario, come già fatturati. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre Rimborso Forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e Iva come per legge”.

La G. s.r.l.s. si costituiva solo in data 19.06.2023, a seguito del mutamento del rito e contestualmente alla scadenza del termine per il deposito della memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Giudice adito: a) in via istruttoria: ammettere, in ogni caso, la produzione della documentazione offerta in comunicazione con il presente atto, nonché consentire la produzione delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. (vecchia formulazione) ed in subordine ammettere la G. s.r.l.s. alla prova contraria sui medesimi capitoli e con i medesimi testi indicati da parte attrice; b) in via preliminare: disporre la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 974/2023; c) nel merito ed in via principale: dichiarare che il recesso della società G. S.r.l.s. dal contratto di agenzia con rappresentanza e deposito è avvenuto per giusta causa e, per l'effetto, condannare la società C.A.I. S.p.a. a corrispondere in favore dell'odierna convenuta l'importo di € 36.000,00 comprensivo delle indennità dovute a titolo di indennità in caso di cessazione del rapporto ex art. 1571 c.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di risarcimento danni ed a titolo di provvigioni maturate e non ancora corrisposte e dal preponente illegittimamente trattenute, o del diverso importo indicato*



dal magistrato. c) nel merito ed in via subordinata: - dichiarare risolto il rapporto di agenzia intercorso tra le parti ed accertare, sia pure in via incidentale, l'inadempimento della società convenuta degli obblighi previsti agli artt. 1749 c.c., 4 e 19 dell'Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) e 3 del contratto di agenzia del 07.11.2019, e, per l'effetto, condannare la società C.A.I. S.p.a. a corrispondere in favore dell'odierna convenuta l'importo di € 36.000,00 comprensivo delle indennità dovute a titolo di indennità in caso di cessazione del rapporto ex art. 1571 c.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di risarcimento danni ed a titolo di provvigioni maturate e non ancora corrisposte e dalla proponente illegittimamente trattenute, o del diverso importo indicato dal magistrato. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

Tutto ciò osservato, con atto di citazione depositato prima della costituzione nel presente giudizio, ossia in data 27.03.2023 (procedimento rubricato al N.R.G. 974/2023), la G. s.r.l.s. proponeva le medesime domande successivamente avanzate anche nella comparsa di costituzione tardiva del 19.06.2023, nell'ambito del presente giudizio.

I due procedimenti venivano riuniti dal precedente giudicante in data 14.11.2023.

Successivamente, in data 14.03.2024, i giudizi venivano separati e quello di cui al N.R.G. 974/2023 veniva trattenuto in decisione e definito con dichiarazione di inammissibilità della domanda (posto che la G. s.r.l.s. avrebbe dovuto proporre la domanda all'interno del procedimento portante n.r.g. 3421/2022, onde evitare ogni preclusione).

Il procedimento N.R.G. 3421/2022, a seguito di istruttoria orale, veniva invece trattenuto in decisione in data 19.03.2025.

Posta la peculiarità della vicenda processuale, va ad ogni modo rilevata, anche in questa sede, la decadenza di parte convenuta dalla proposizione di ogni domanda



riconvenzionale, considerata la sua costituzione tardiva e la definizione del procedimento iscritto al N.R.G. 974/2023, con sentenza non impugnata.

Passando al merito della controversia, va esposta in maniera sintetica la vicenda intercorsa tra le parti.

Tra CAI e G. s.r.l.s. veniva concluso un contratto di agenzia con rappresentanza e deposito a tempo indeterminato, stipulato in data 7.11.2019, con addenda del 30.09.2020, con il quale la prima attribuiva alla seconda l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti dell'attrice, agricoli e petroliferi, nella zona di ... e comuni limitrofi, conferendole facoltà di concludere direttamente con i clienti i contratti promossi, in uno alla gestione del magazzino di ... (c.d. numero "17") e di quello di ... (c.d. numero "51").

Con comunicazione del 02.05.2022, CAI informava G. s.r.l.s. che per ragioni aziendali avrebbe provveduto a chiudere il magazzino n. 17 a partire dal 31.05.2022, confermando che l'agente avrebbe continuato a svolgere la propria attività per il medesimo territorio presso il magazzino n. 51.

La convenuta contestava la decisione di CAI, ritenendo che la comunicazione fosse stata fatta in violazione degli obblighi previsti dalla legge e dall'AEC del 22.01.2014 e sostenendo che CAI non avesse rispettato il termine di preavviso indicato dalla legge e dalla contrattazione collettiva, oltre ad aver agito in violazione degli obblighi di buona fede e lealtà.

Veniva altresì contestata la decisione di CAI di trasferire il deposito carburanti dal magazzino "51" ad altro deposito fuori area.

CAI replicava affermando che le proprie disposizioni non implicavano in alcun modo la riduzione della zona di operatività dell'agente e dunque non era necessario il rispetto dei termini di preavviso previsti dal legislatore o dall'AEC esclusivamente per le ipotesi di modifica di clientela, provvigioni o zona.



La G. s.r.l.s., in data 10.06.2022, comunicava il proprio recesso, asseritamente per giusta causa, e richiedeva il pagamento della indennità conseguenti alla cessazione del rapporto (ossia indennità, sostitutiva di preavviso e indennità di clientela ex art. 1751 c.c.), oltre alle provvigioni maturate e al risarcimento del danno.

Con missiva del 11.06.2022, CAI contestava la giusta causa addotta da G. s.r.l.s., ribadendo che l'art. 4, ult. periodo, dell'AEC di riferimento (le *“variazioni di zona, di provvigioni o di clientela devono essere realizzate previa comunicazione scritta all'Agente, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per la risoluzione del contratto”*) non avrebbe trovato alcuna applicazione nel caso di specie, poiché non sarebbe stata modificata alcuna provvigione né zona di riferimento dell'Agente. Di conseguenza, in data 28.06.2022, CAI richiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, quantificata in € 20.308,90, posto che G. s.r.l.s. non avrebbe rispettato il termine di preavviso di quattro mesi, imposto dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 19 par. 3 dell'AEC di riferimento.

La seconda domanda di parte attrice è volta alla condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 36.735,21, pari al valore degli ammanchi di magazzino, dal momento che le giacenze contabili risultavano differenti rispetto alla giacenze effettive, con scostamento tra magazzino e registro vendite, dedotta nei verbali d'inventario redatti, sia per la sede di ... che per quella di ..., a seguito di inventari redatti nel giugno 2022, sottoscritti da G.M., legale rappresentante della società agente e depositaria delle merci (cfr. docc. Da 10 a 16 del ricorso).

Tanto premesso, le domande di parte attrice vanno accolte.

Preliminarmente, va osservato che nel rapporto di agenzia il recesso per giusta causa rappresenta una delle modalità di cessazione del rapporto esercitabile da entrambe le parti, agente e preponente. Tale strumento consente di ottenere la cessazione immediata del contratto senza obbligo di preavviso, a condizione che sussista una motivazione tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.



Il legame fiduciario, elemento essenziale del contratto di agenzia, impone una collaborazione basata su correttezza, lealtà e reciproca fiducia.

La giusta causa, presupposto del recesso immediato, è individuabile ex art. 2119 c.c., applicabile analogicamente al rapporto di agenzia, in un comportamento così grave da rendere intollerabile anche una temporanea prosecuzione del contratto.

La prova della giusta causa, particolarmente rigorosa, spetta a chi esercita il recesso, e deve fondarsi su elementi concreti.

Nel caso di specie, l'agente non ha mai contestato il diritto della preponente di decidere, a proprio insindacabile giudizio, sull'apertura o sulla chiusura di un deposito così come di modificare zona e/o clientela dell'agente. La G s.r.l.s. ha contestato, invero, le modalità di esecuzione di tale decisione, poiché ritenute come poste in essere in violazione dei principi di cui all'art. 1749 c.c., dell'art. 5 co. 2 del contratto di agenzia e degli articoli 4 e 19 dell'accordo economico collettivo.

La convenuta G s.r.l.s. ha, d'altra parte, individuato la giusta causa di recesso, come detto, nella circostanza per cui le decisioni di CAI avrebbero determinato variazione di zona e clientela, qualificandola come illegittima in quanto non comunicata nei termini di cui alle disposizioni già richiamate.

In particolare, G s.r.l.s. ha sostenuto che la chiusura del deposito di ... avrebbe determinato una riduzione delle provvigioni ad essa spettanti in quanto agente, con esplicito riferimento ai c.d. prodotti da banco che sarebbero stati serviti direttamente presso il magazzino.

Dall'esame della documentazione in atti, tuttavia, non emerge prova dell'effettiva incidenza e preponderanza della vendita di tali prodotti, ove rapportati al complessivo volume d'affari.



Neppure dall'analisi del contratto di agenzia e deposito del 2019 e della successiva addenda del 2020 risulta la rilevanza di tale tipo di promozione "al banco" ove rapportata all'incarico dell'agente.

Al contrario, dall'esame di tali documenti emerge principalmente la natura prettamente accessoria del contratto di deposito rispetto alle principali obbligazioni dell'agente.

Nella comunicazione del 2.05.2022, con cui si confermava la chiusura del magazzino "17" a partire dal 31.05.2022, l'attrice chiariva che il rapporto contrattuale sarebbe proseguito e l'agente avrebbe continuato *"a prestare la propria attività per la clientela riferibile territorialmente al predetto magazzino "17" e per le medesime zone assegnategli e con specifico riferimento alla gestione del Magazzino/Deposito identificato dal codice "51"*.

Similmente, quanto alla decisione di trasferire il deposito di carburante dal magazzino "51" ad altro magazzino, l'art. 15 dell'AEC dispone l'assoluta libertà del C.A.I. di ritirare o destinare anche ad altra rappresentanza le merci.

Alla luce, pertanto, della esplicita volontà della preponente di proseguire il rapporto nelle stesse zone e permanendo la gestione del magazzino "51", non può dirsi adeguatamente provata la *"variazione di zona e clientela"* invocata da G s.r.l.s. che avrebbe imposto il rispetto di alcun termine di preavviso.

Peraltro, risulta dagli atti che già in data 4.02.2022 l'agente era venuto a conoscenza dell'intenzione della preponente di procedere alla chiusura del magazzino n. 17 (si veda il doc. 9 prodotto dalla convenuta, ove si prende atto e si rinnega la proposta di chiusura del magazzino contenuta in un nuovo addendum contrattuale predisposto dall'attrice e consegnato in tale data), sebbene non ancora posta in essere definitivamente.

Nel complesso, dunque, G s.r.l.s. non ha fornito prova della gravità della condotta di CAI, tale da giustificare la cessazione immediata del rapporto di agenzia e l'impossibilità di proseguirlo nel rispetto, quantomeno, del termine di preavviso.



La domanda di accertamento dell'assenza della giusta causa nel recesso risulta, in definitiva, fondata.

Va conseguentemente accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, quantificata in € 20.308,90.

Il preavviso che G s.r.l.s. avrebbe dovuto fornire a CAI va determinato in quattro mensilità, posto che l'art. 1750 c.c. prevede che il termine di preavviso non possa essere inferiore a tre mesi per il terzo anno iniziato del contratto di agenzia, mentre l'art. 19 par. 3 dell'AEC prevede che il termine di preavviso previsto dalla legge sia aumentato di un mese ove l'agente sia monomandatario (la stipula del contratto risale al 7.11.2019 e la comunicazione del recesso è stata comunicata in data 10.06.2022).

Nessuna contestazione specifica è stata avanzata in relazione alla quantificazione della somma richiesta.

Stante la comprovata insussistenza della giusta causa del recesso, G s.r.l.s. va pertanto condannata al pagamento della somma di € 20.308,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Passando ora all'analisi della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, anch'essa merita accoglimento. Come precedentemente esposto, a seguito del recesso della convenuta, in occasione della restituzione della merce depositata presso i magazzini "17" e "51" e della redazione dei relativi verbali d'inventario, emergevano ammanchi per € 8.595,92 per il deposito di ... e per € 26.995,29 per il deposito di ..., oltre ad € 1.144,00 per merce dichiarata dall'agente come "andata persa" in occasione del trasferimento pari a 1.000 Kg. di calciocinamide granulare presso il deposito di ... (cfr. doc. 15).

Tutti i testimoni escussi, dipendenti dell'attrice, hanno confermato quanto riportato dai verbali d'inventario; hanno altresì confermato l'utilizzo di apposito software informatico, di cui all'art. 13 dell'AEC, il quale menziona esplicitamente l'utilizzo di tale sistema con riferimento a tutte le attività di carico e scarico merci nei magazzini



CAI; parte convenuta non ha offerto ipotesi giustificative degli ammanchi di tale consistenza.

Si ricordi che l'art. 1768 c.c. esplicita chiaramente che *“il depositario deve usare nella custodia dei beni affidati al deposito la diligenza del buon padre di famiglia”*. La convenuta era dunque unica responsabile della gestione del magazzino, ed era tenuta alla custodia, conservazione e vendita di tutte le merci e i prodotti di proprietà esclusiva di CAI, dei quali aveva esclusivo possesso.

La diligenza a cui era tenuto l'agente depositario nell'espletamento di tali obblighi era estremamente rigorosa.

Ancora, i testi escussi hanno confermato che l'accesso al magazzino era riservato esclusivamente alla convenuta; dall'istruttoria non è emerso in alcun modo che soggetti riconducibili alla società attrice o terzi abbiano avuto o potessero aver avuto accesso al deposito.

Quanto alla quantificazione del valore degli ammanchi operata dall'attrice, il teste F. ha confermato che, in ossequio all'ACE, l'emissione delle fatture per il reintegro in denaro delle merci mancati viene formulata al prezzo di acquisto del prodotto.

Non avendo la convenuta fornito alcuna seria giustificazione dei ricostruiti ammanchi ed avendo sottoscritto gli inventari a mezzo del proprio rappresentante legale, ne consegue la condanna al pagamento della somma di € 36.735,21.

In definitiva, in accoglimento delle domande attoree, la convenuta G. s.r.l.s. va dunque condannata al pagamento della somma di € 36.735,21 per ammanchi di magazzino e di € 20.308,90 per indennità sostitutiva di preavviso.

Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

in accoglimento delle domande attoree, dichiara l'insussistenza della giusta causa in ordine al recesso dal contratto di agenzia e per l'effetto, condanna G. s.r.l.s. al



pagamento in favore di C.A.I. S.p.A. della somma di € 20.308,90 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

condanna la G. s.r.l.s. al pagamento in favore di C.A.I. S.p.A. della somma pari a € 36.735,21, oltre interessi dalla domanda al saldo;

dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;

condanna G. s.r.l.s. al pagamento in favore di C.A.I. S.p.A. della somma di € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge.

Pescara, 22/09/2025

Il Giudice

dott. Fabrizio Cingolani

